

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 110

46° anno

3 maggio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 770/2003 della Commissione, del 2 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 771/2003 della Commissione, del 2 maggio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 3

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/302/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2003) 1286] 6

2003/303/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 aprile 2003, che modifica la decisione 97/296/CE per autorizzare l'importazione di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2003) 1287] 12

2003/304/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2003, che approva il piano d'azione tecnica 2003 per il miglioramento delle statistiche agricole** [notificata con il numero C(2003) 1369] 15

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 770/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,3
	204	91,4
	212	120,5
	999	97,4
0707 00 05	052	92,6
	204	97,2
	999	94,9
0709 90 70	052	102,6
	204	101,8
	999	102,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	85,2
	204	44,5
	220	35,9
	600	50,6
	624	58,3
	999	54,9
0805 50 10	052	27,8
	400	65,0
	999	46,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	64,5
	388	92,3
	400	142,7
	404	98,9
	508	87,4
	512	86,7
	524	72,9
	528	79,8
	720	78,2
	804	113,9
	999	91,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 771/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 766/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 766/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 766/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 18.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	8,15
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	8,15
1002 00 00	Segala	33,86
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,16
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	52,16
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	33,86

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.4.2003 all'1.5.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	113,06	85,47	178,53 (***)	168,53 (***)	148,53 (***)	105,23 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,54	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,28	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,95 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,63 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2003

che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka

[notificata con il numero C(2003) 1286]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nello Sri Lanka per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni della legislazione dello Sri Lanka in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, il «Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR) of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) Il DFAR ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Sri Lanka, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE ⁽³⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del DFAR alla Commissione.

- (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department of Fisheries and Aquatic Resources of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources» è l'autorità competente designata nello Sri Lanka per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dallo Sri Lanka devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DFAR, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «SRI LANKA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 giugno 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: SRI LANKA

Autorità competente: Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR) of the Ministry of Fisheries and Ocean Resources

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
 - Specie (nome scientifico):
 - Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal DFAR per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:
.....
.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Vivo, refrigerato, congelato, salato, affumicato, conservato.

IV. Attestato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:
1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2003/302/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)



Firma dell'ispettore ufficiale (3)
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento	Nome	Città/regione	Categoria
DFAR/FPE/98/01	Tropic Frozen Foods Ltd	Negombo	PP
DFAR/FPE/98/02	Southern Fish Factory	Kosgoda	PP
DFAR/FPE/98/03	Skyway Sea Food's Specialist's (Pvt) Ltd	Negombo	PP
DFAR/FPE/98/08	Alpex Marine (Pvt) Ltd	Hendala Wattala	PP
DFAR/FPE/98/09	Jay Sea Foods Processing (Pvt) Ltd	Kepungoda Pamunugama	PP
DFAR/FPE/98/11	Apollo Marine International (Pvt) Ltd	Wathupitiwala Nittambuwa	PP
DFAR/FPE/98/14	Aqua Gardens (Pvt) Ltd	Bangadeniya	PP
DFAR/FPE/98/15	Global Sea Foods (Pvt) Ltd	Perakolawatta Badalgama	PP

Legenda delle categorie:

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2003

che modifica la decisione 97/296/CE per autorizzare l'importazione di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka

[notificata con il numero C(2003) 1287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/863/CE ⁽⁴⁾, elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) La decisione 2003/302/CE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca originari dello Sri Lanka. Questo paese deve pertanto essere aggiunto alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.
- (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.

(4) La presente decisione deve prendere effetto lo stesso giorno della decisione 2003/302/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 17 giugno 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 5.11.2002, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE del Consiglio**

AL — Albania	MG — Madagascar
AR — Argentina	MR — Mauritania
AU — Australia	MU — Maurizio
BD — Bangladesh	MV — Maldive
BG — Bulgaria	MX — Messico
BR — Brasile	MY — Malaysia
CA — Canada	MZ — Mozambico
CH — Svizzera	NA — Namibia
CI — Costa d'Avorio	NC — Nuova Caledonia
CL — Cile	NG — Nigeria
CN — Cina	NI — Nicaragua
CO — Colombia	NZ — Nuova Zelanda
CR — Costa Rica	OM — Oman
CU — Cuba	PA — Panama
CZ — Repubblica ceca	PE — Perù
EC — Ecuador	PG — Papua Nuova Guinea
EE — Estonia	PH — Filippine
FK — Isole Falkland	PK — Pakistan
GA — Gabon	PL — Polonia
GH — Ghana	RU — Russia
GL — Groenlandia	SC — Seicelle
GM — Gambia	SG — Singapore
GN — Guinea Conakry	SI — Slovenia
GT — Guatemala	SN — Senegal
HN — Honduras	SR — Suriname
HR — Croazia	TH — Thailandia
ID — Indonesia	TN — Tunisia
IN — India	TR — Turchia
IR — Iran	TW — Taiwan
JM — Giamaica	TZ — Tanzania
JP — Giappone	UG — Uganda
KR — Corea del Sud	UY — Uruguay
KZ — Kazakistan	VE — Venezuela
LK — Sri Lanka	VN — Vietnam
LT — Lituania	YE — Yemen
LV — Lettonia	ZA — Sudafrica
MA — Marocco	

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AE	— Emirati Arabi Uniti	HK	— Hong Kong
AM	— Armenia ⁽¹⁾	HU	— Ungheria ⁽²⁾
AO	— Angola	IL	— Israele
AG	— Antigua e Barbuda ⁽²⁾	KE	— Kenya
AN	— Antille Olandesi	MM	— Myanmar
AZ	— Azerbaigian ⁽³⁾	MT	— Malta
BJ	— Benin	PF	— Polinesia Francese
BS	— Bahamas	PM	— St Pierre e Miquelon
BY	— Bielorussia	RO	— Romania
BZ	— Belize	SB	— Isole Salomone
CG	— Repubblica del Congo ⁽⁴⁾	SH	— Sant'Elena
CM	— Camerun	SV	— El Salvador
CY	— Cipro	TG	— Togo
DZ	— Algeria	US	— Stati Uniti d'America
ER	— Eritrea	YT	— Mayotte ⁽⁶⁾
FJ	— Figi	YU	— Serbia e Montenegro ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
GD	— Grenada	ZW	— Zimbabwe

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

⁽⁴⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽⁵⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

⁽⁶⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati.

⁽⁷⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽⁸⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesci selvatici destinati al consumo umano diretto.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2003

che approva il piano d'azione tecnica 2003 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2003) 1369]

(2003/304/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa al miglioramento delle statistiche agricole comunitarie ⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla decisione 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 96/411/CE, la Commissione elabora ogni anno un piano d'azione tecnica per le statistiche agricole.
- (2) È essenziale migliorare le informazioni sui dati fisici dell'agricoltura europea, ottenere indicatori agroambientali dettagliati, sviluppare gli aspetti ambientali della contabilità agricola e istituire sistemi d'informazione sullo sviluppo rurale per attuare le relative politiche comunitarie.
- (3) Ai sensi della decisione 96/411/CE, la Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute da ciascun Stato membro per adeguare i sistemi nazionali e per i lavori preparatori, legati a nuove o crescenti esigenze, da eseguire in seno a un piano d'azione tecnica.

(4) Occorre consolidare talune azioni dei precedenti piani d'azione e proseguire lo sforzo intrapreso.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano d'azione tecnica 2003 per migliorare le statistiche agricole (TAPAS 2003), allegato, è approvato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5.

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE TECNICA 2003 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRICOLE (TAPAS 2003)

Le azioni previste dal piano d'azione tecnica per migliorare le statistiche agricole (TAPAS) nel 2003 hanno il compito di sviluppare o di migliorare le statistiche nei seguenti campi:

- i) i dati fisici dell'agricoltura europea;
- ii) gli aspetti ambientali della contabilità agricola;
- iii) gli indicatori agroambientali, compreso l'uso di antiparassitari;
- iv) lo sviluppo rurale.

La Commissione parteciperà finanziariamente a progetti sviluppati in seno a tali azioni. Il contributo per Stato membro non supererà gli importi indicati nella tabella A.

Le azioni presentate dagli Stati membri devono riguardare:

1) I dati fisici dell'agricoltura europea

Tale azione rientra nel prolungamento di azioni già effettuate in precedenza e mira a migliorare le informazioni statistiche in materia di:

- a) superfici, produzioni e uso delle produzioni vegetali, in particolare i bilanci;
- b) patrimoni zootecnici, produzioni e uso delle produzioni animali, in particolare i bilanci delle carni;
- c) bilanci foraggeri (sviluppo dei bilanci foraggeri, soprattutto migliorando i metodi di stima e la coerenza tra bilanci d'approvvigionamento e bilancio foraggero);
- d) scorte, usi interni, compresi quelli dell'azienda agricola e coefficienti tecnici.

2) Gli aspetti ambientali della contabilità agricola

Scopo principale di questa azione è studiare l'introduzione, nella metodologia dei conti economici dell'agricoltura (CEA) e della silvicoltura (CES), di concetti e definizioni per trattare talune componenti d'interesse ambientale (produzioni di servizi, sovvenzioni, tasse).

3) Gli indicatori agroambientali e l'uso di antiparassitari

La Commissione vuole incoraggiare progetti per migliorare indicatori già esistenti come la conoscenza, a livello regionale, dei rendimenti di talune coltivazioni, dei dati di vendita o di consumo dei fertilizzanti minerali, ecc. Essa auspica anche l'introduzione di indicatori paesaggistici come lunghezza di siepi o muretti oppure a livello regionale superfici usate al di fuori della superficie agricola utile (pascoli, alpeggi, ecc.); l'incidenza delle caratteristiche strutturali sul funzionamento delle aziende agricole; dati sulle pratiche di coltivazione.

L'azione sull'uso degli antiparassitari è volta a proseguire la raccolta e il trattamento dei dati sul loro uso; a migliorare qualità e rapidità di trasmissione servendosi di metodi diversi e di fonti diverse. Le coltivazioni sono scelte dagli Stati membri a seconda della loro importanza in termini di superficie coltivata e di quantità di antiparassitari usata.

4) Sviluppo rurale

Questo asse di sviluppo delle statistiche agricole riguarda un maggiore livello di dettaglio nella ripartizione territoriale delle informazioni normalmente raccolte a livello nazionale ma anche differenti suddivisioni territoriali delle regioni amministrative usate per elaborare la maggior parte delle statistiche regionalizzate. D'altra parte, tali esigenze riguardano informazioni che coprono una tematica più vasta e variata: i redditi extra agricoli dell'azienda e delle famiglie in particolare per attività complementari a quella agricola, per servizi resi dagli agricoltori alla collettività, nonché le condizioni di vita nelle regioni rurali, ruolo dell'agricoltura come sostegno di altre attività economiche, culturali, ecc.

Tabella A
PIANO D'AZIONE TECNICA 2003

Partecipazione finanziaria massima della Comunità alle spese sostenute

Ripartizione per Stato membro

(in milioni di EUR)

	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	TOTAL- LE
Dati fisici		35,0						20,0			38,5	33,5	30,0	20,0		177,0
Aspetti ambientali della contabilità agricola	25,0															25,0
Indicatori agroambientali (compreso l'uso di antiparas- sitari)	35,0	8,0	86,0		12,0			97,5		85,0	55,0		31,5	77,0		487,0
Sviluppo rurale	17,5		76,0					40,0		25,0	40,0	30,0	27,0		30,0	285,5
TOTALE	77,5	43,0	162,0		12,0			157,5		110,0	133,5	63,5	88,5	97,0	30,0	974,5